

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2002/494/GAI:

- * **Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1103/2002 della Commissione, del 25 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3

Regolamento (CE) n. 1104/2002 della Commissione, del 25 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 395/2002 e porta a circa 60 000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano 5

- * **Regolamento (CE) n. 1105/2002 della Commissione, del 25 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti** 6

- * **Regolamento (CE) n. 1106/2002 della Commissione, del 25 giugno 2002, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 8

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/495/PESC:

- * **Posizione comune del Consiglio, del 25 giugno 2002, sull'Angola che abroga la posizione comune 2000/391/PESC** 9

2002/496/PESC:

- * **Azione comune del Consiglio, del 25 giugno 2002, che modifica e proroga l'azione comune 2001/875/PESC relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan** 12

1

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Azione comune del Consiglio, del 25 giugno 2002, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	13
--	-----------

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

(2002/494/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nazionali, salvo quando il diritto internazionale disponga diversamente.

visto il titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

(7) Gli Stati membri sono confrontati a persone implicate in questi crimini, che cercano una via di scampo all'interno delle frontiere dell'Unione europea.

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

(8) Il successo di un effettivo accertamento e perseguimento di questi crimini a livello nazionale dipende in larga misura da una collaborazione più stretta tra le diverse autorità che li combattono.

considerando quanto segue:

(1) I Tribunali penali internazionali per la ex-Iugoslavia e per il Rwanda indagano, perseguono e giudicano dal 1995 violazioni delle leggi ed usi di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità.

(9) È essenziale che le autorità competenti degli Stati parte dello statuto di Roma, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, operino in stretta collaborazione in tale contesto.

(2) Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 afferma che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, in particolare il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, non devono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale.

(10) Si favorisce una stretta collaborazione allorché gli Stati membri rendono possibile la comunicazione diretta tra punti di contatto centralizzati, specializzati.

(3) Lo statuto di Roma rammenta che è dovere di ciascuno Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di tali crimini internazionali.

(11) Una stretta collaborazione tra tali punti di contatto consente di ottenere un quadro più completo delle persone implicate in tali crimini e degli Stati membri in cui esse sono oggetto di indagine.

(4) Lo statuto di Roma, ai sensi del quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottolinea che essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali.

(12) Gli Stati membri, nella posizione comune 2001/443/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale ⁽³⁾, hanno riconosciuto che i crimini che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale sono fonte di preoccupazione per tutti gli Stati membri, i quali sono determinati a cooperare alla prevenzione di detti crimini e a porre termine all'impunità di coloro che li hanno perpetrati.

(5) Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato o ratificato lo statuto di Roma.

(6) Le indagini, l'azione penale e lo scambio di informazioni riguardanti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra rimangono di competenza delle autorità

(13) La presente decisione fa salvi i trattati, gli accordi e le normative riguardanti l'assistenza giudiziaria in materia penale tra autorità giudiziarie,

⁽¹⁾ GU C 295 del 20.10.2001, pag. 7.

⁽²⁾ Parere reso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19.

DECIDE:

*Articolo 1***Designazione e comunicazione di punti di contatto**

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto per lo scambio di informazioni sulle indagini riguardanti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998.
2. Ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio il proprio punto di contatto ai sensi della presente decisione. Il segretariato generale assicura la diffusione di tale comunicazione agli Stati membri, e informa gli stessi di eventuali cambiamenti in tali comunicazioni.

*Articolo 2***Raccolta e scambio di informazioni**

1. Il compito di ciascun punto di contatto è fornire, previa richiesta, in conformità delle pertinenti intese tra gli Stati membri e della normativa nazionale applicabile, qualsiasi informazione disponibile suscettibile di avere rilevanza nel contesto delle indagini relative ai crimini sopra citati, o ad agevolare la cooperazione con le autorità nazionali competenti.
2. Nei limiti imposti dalla normativa nazionale applicabile, i punti di contatto possono scambiarsi informazioni senza bisogno di apposita richiesta.

*Articolo 3***Informazione al Parlamento europeo**

Il Consiglio informa il Parlamento europeo del funzionamento e dell'efficacia della rete di punti di contatto nell'ambito del dibattito annuale di cui all'articolo 39 del trattato.

*Articolo 4***Attuazione**

Gli Stati membri assicurano che saranno in grado di cooperare pienamente, in conformità delle disposizioni della presente decisione, al più tardi un anno dopo che la presente decisione ha preso effetto.

*Articolo 5***Decorrenza degli effetti**

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	81,1	
	070	91,0	
	999	86,0	
0707 00 05	052	96,1	
	999	96,1	
0709 90 70	052	73,3	
	999	73,3	
0805 50 10	388	58,4	
	528	55,3	
	999	56,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	85,8	
	400	103,7	
	404	94,7	
	508	93,8	
	512	88,9	
	524	70,6	
	528	71,2	
	720	158,5	
	804	102,8	
	999	96,7	
	0809 10 00	052	235,1
		999	235,1
0809 20 95	052	399,1	
	064	270,8	
	066	259,3	
	068	140,2	
	400	367,0	
	999	287,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 395/2002 e porta a circa 60 000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 395/2002 della Commissione, del 1° marzo 2002, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2002 ⁽⁵⁾, ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 35 000 tonnellate di risone a grani tondi e di circa 5 000 tonnellate di risone a grani lunghi B detenute dall'organismo d'intervento italiano.
- (3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno aumentare la quantità messa in vendita sul mercato interno di circa 10 000 tonnellate di risone a grani tondi e di circa 10 000 tonnellate di risone a grani lunghi B detenute dall'organismo d'intervento italiano.

(4) Tenuto conto dell'aumento della quantità di riso messa in vendita, è opportuno prolungare il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 395/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, i termini «circa 40 000 tonnellate di risone da esso detenute, di cui circa 35 000 tonnellate a grani tondi e circa 5 000 tonnellate a grani lunghi B» sono sostituiti dai termini «circa 60 000 tonnellate di risone da esso detenute, di cui circa 45 000 tonnellate a grani tondi e circa 15 000 tonnellate a grani lunghi B».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 2, la data «26 giugno 2002» è sostituita dalla data «31 luglio 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1105/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2002**

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

previa consultazione del comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti ⁽²⁾, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1324/2001 ⁽³⁾, al fine di estendere sino al 30 giugno 2002 l'esenzione per categoria riguardante le consultazioni sulle tariffe del trasporto di passeggeri e sino al 30 giugno 2004 l'esenzione per categoria riguardante l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la fissazione degli orari.

(2) Nel febbraio 2001 la Commissione ha avviato una consultazione sull'opportunità di mantenere, nella sua versione attuale, l'esenzione per categoria per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe del trasporto di passeggeri. La Commissione ha ricevuto risposte dagli Stati membri, dalle compagnie aeree, dalle agenzie di viaggio e dalle associazioni dei consumatori.

(3) Dalla larga maggioranza delle risposte è emerso che le conferenze tariffarie sul trasporto passeggeri della IATA (International Air Transport Association) garantiscono benefici importanti grazie all'interlining e che tale vantaggio molto difficilmente potrebbe essere garantito da un sistema alternativo meno restrittivo. Benché nella maggior parte delle risposte si riconoscesse che la fine

dell'esenzione per categoria relativamente alle conferenze sulle tariffe passeggeri non comporterebbe automaticamente la scomparsa dell'interlining, è stato manifestato da molti anche il timore che, senza le conferenze tariffarie, la scelta di tariffe flessibili offerte ai consumatori sarebbe più limitata e che le compagnie più piccole potrebbero avere meno occasioni di interlining e, di conseguenza, maggiori difficoltà ad essere competitive. Alcuni, tuttavia, hanno sostenuto che, con lo sviluppo delle alleanze, queste ultime nonché gli accordi bilaterali potrebbero offrire, almeno in una prospettiva più a lungo termine, vantaggi simili a quelli garantiti dall'interlining della IATA.

(4) Il settore del trasporto aereo sta attraversando attualmente un periodo di grave crisi e, al momento, potrebbe quindi avere difficoltà a compiere gli investimenti necessari per sviluppare un sistema alternativo di interlining.

(5) L'esenzione per categoria relativamente alle conferenze sulle tariffe passeggeri dovrebbe pertanto essere prorogata per altri tre anni, fino al 30 giugno 2005. Al fine di facilitare il riesame dell'opportunità di prorogare l'esenzione per categoria dopo tale data, l'esenzione dovrebbe essere accompagnata dall'obbligo, per i vettori aerei che partecipano alle conferenze, di raccogliere dati, per ciascuna stagione IATA e a partire dal 1° settembre 2002, sull'utilizzo relativo delle tariffe passeggeri stabilite dalle conferenze e sulla loro importanza relativa per l'effettivo interlining. Un periodo di tre anni consentirà di disporre di una serie di dati su un periodo sufficientemente rappresentativo.

(6) Il regolamento (CE) n. 1324/2001 ha prorogato l'esenzione per categoria per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la fissazione degli orari, in attesa dell'adozione delle proposte modifiche del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Poiché tali emendamenti non sono ancora stati adottati, è opportuno prorogare di un altro anno, fino al 30 giugno 2005, tale esenzione per categoria.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1617/93 di conseguenza,

⁽¹⁾ GUL 374 del 31.12.1987, pag. 9.

⁽²⁾ GUL 155 del 26.6.1993, pag. 18.

⁽³⁾ GUL 177 del 30.6.2001, pag. 56.

⁽⁴⁾ GUL 14 del 22.1.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 142 del 31.5.2002, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1617/93 è così modificato:

1) All'articolo 4 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I vettori che partecipano alle consultazioni sulle tariffe passeggeri raccolgono dati a partire dal 1° settembre 2002, per quanto riguarda:

- a) la parte relativa delle tariffe stabilite nelle consultazioni rispetto al traffico complessivo all'interno del SEE;
- b) la misura in cui biglietti emessi alle tariffe stabilite nelle consultazioni vengono effettivamente utilizzati per l'interlining;

c) la misura in cui biglietti al di fuori delle tariffe stabilite nelle consultazioni vengono effettivamente utilizzati per l'interlining.

I dati raccolti sono comunicati alla Commissione dai vettori interessati o per loro conto a intervalli di sei mesi.»

2) All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2005.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1106/2002 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 2002****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIIfg (acque comunitarie) da parte di navi battenti bandiera del

Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 9 giugno 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIIfg (acque comunitarie) eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2002.

La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VIIfg (acque comunitarie), effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GUL 347 del 31.12.2001, pag. 1.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2002
sull'Angola che abroga la posizione comune 2000/391/PESC
(2002/495/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/391/PESC ⁽¹⁾ che definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti dell'Angola.
- (2) Alla luce dei sostanziali cambiamenti politici avvenuti in Angola dal 2000 ad oggi, talune disposizioni della posizione comune summenzionata sono ormai obsolete e necessitano di un aggiornamento.
- (3) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/374/PESC, del 14 maggio 2001, sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa ⁽²⁾ e la posizione comune 98/350/PESC, del 25 maggio 1998, sui diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo in Africa ⁽³⁾.
- (4) Il Consiglio ha adottato le posizioni comuni 97/759/PESC ⁽⁴⁾, 98/425/PESC ⁽⁵⁾ e 2000/391/PESC relative all'Angola e volte ad incitare l'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) ad assolvere i propri obblighi nel processo di pace alla luce delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni nn. 864 (1993), 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) e 1176 (1998).
- (5) Nelle dichiarazioni della presidenza a nome dell'Unione europea del 29 maggio e del 28 agosto 2001, nonché nelle conclusioni del Consiglio «Affari generali» dell'11 e

12 giugno 2001, l'Unione europea ha ribadito il suo sostegno a tutti gli sforzi volti a giungere a una soluzione politica sulla base degli accordi di pace di Bicesse, del protocollo di Lusaka e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Dopo la morte di Jonas Savimbi il 22 febbraio 2002 l'Unione, nelle dichiarazioni del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, nonché nelle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo e in quelle del Consiglio «Affari generali» del 13 e 14 maggio, ha espresso soddisfazione per l'annuncio della cessazione delle ostilità fatto dal governo il 13 marzo e per la firma ufficiale da parte del governo angolano e dell'UNITA, il 4 aprile, di un memorandum di intesa che completa il protocollo di Lusaka riguardante un cessate il fuoco e altre questioni militari in sospeso. In tali dichiarazioni l'Unione ha altresì ricordato la necessità di fronteggiare la grave situazione umanitaria e ha manifestato la volontà di sostenere gli sforzi del popolo angolano volti ad apportare, in modo duraturo, pace, stabilità e sviluppo sostenibile al paese.

- (6) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1268 (1999) sulla creazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite in Angola e ne ha prorogato il mandato in tre occasioni con lettera del presidente del Consiglio di sicurezza al segretario generale dell'ONU, da ultimo sino al 15 luglio 2002.
- (7) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1404 (2002), che proroga il mandato del meccanismo di monitoraggio delle sanzioni a carico dell'UNITA per un ulteriore semestre, sino al 19 ottobre 2002, e la risoluzione n. 1412 (2002), del 16 maggio 2002, con la quale, confermando le risoluzioni n. 696 (1991), n. 864 (1993) e tutte le successive risoluzioni pertinenti, in particolare la risoluzione n. 1127 (1997), e rammentando la dichiarazione resa dal suo presidente il 28 marzo 2002, in cui si affermava in particolare la disponibilità a considerare opportune esenzioni e modifiche specifiche alle misure previste dal punto 4, lettera a), della risoluzione n. 1127 (1997), ha disposto la sospensione per un periodo di novanta giorni delle misure imposte ai sensi del punto 4, lettere a) e b), di detta risoluzione.

⁽¹⁾ GUL 146 del 21.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 132 del 15.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 158 del 2.6.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 309 del 12.11.1997, pag. 8.

⁽⁵⁾ GUL 190 del 4.7.1998, pag. 1.

- (8) Il 22 novembre 1996 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'assistenza allo sminamento in cui raccomanda che, fatta eccezione per l'aiuto umanitario, i fondi destinati agli interventi di sminamento siano assegnati ai paesi beneficiari le cui autorità rinuncino ad ogni ulteriore utilizzo di mine terrestri antiuomo. Il 28 novembre 1997 esso ha altresì adottato l'azione comune 97/817/PESC relativa alle mine terrestri antipersona ⁽¹⁾.
- (9) È necessaria un'azione comunitaria per l'attuazione di determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea perseguirà i seguenti obiettivi per quanto riguarda l'Angola:

- a) sostenere il processo di pace, la riconciliazione nazionale e la democrazia in Angola, attraverso la promozione del buon governo e di una cultura basata sulla tolleranza in tutti i partiti politici e in tutti i settori della società civile;
- b) appoggiare una soluzione politica sostenibile in Angola, sulla base del protocollo di Lusaka e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attraverso un dialogo politico cui partecipino le Nazioni Unite;
- c) esortare il governo e l'UNITA a proseguire la piena attuazione di tutte le disposizioni del memorandum di intesa firmato il 4 aprile 2002 volto a completare il protocollo di Lusaka, sottolineando l'importanza di portare immediatamente a compimento l'acquietamento, il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione sociale delle forze militari dell'UNITA attraverso programmi sociali adeguatamente finanziati;
- d) incoraggiare gli sforzi dell'UNITA per riorganizzarsi in partito politico, al fine di dimostrare la sua volontà di rispettare la legge, e incitare il governo a favorire tale processo, conformemente all'impegno assunto nella dichiarazione del 13 marzo 2002;
- e) sostenere il proposito manifestato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di riesaminare regolarmente le sanzioni imposte all'UNITA tenendo conto dell'attuazione del memorandum di intesa che completa il protocollo di Lusaka;
- f) esortare il governo dell'Angola a tenere elezioni generali libere e regolari non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie, a rispettare pienamente lo stato di diritto e la giustizia in tutto il territorio angolano, a promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e a promuovere un ruolo attivo della società civile nel processo di riconciliazione nazionale e di costruzione della democrazia nel paese;
- g) sollecitare il governo dell'Angola, nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi indicati nella sua dichiarazione del 13 marzo 2002, a intensificare gli sforzi per migliorare la situazione umanitaria estremamente grave, nonché a favorire le azioni

di sminamento, di reintegrazione sociale e di ricollocazione degli sfollati all'interno del paese e dei profughi e a creare le condizioni atte a consentire alla comunità internazionale di contribuire a tal fine;

- h) continuare ad esortare il governo ad attuare una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la sua piena responsabilizzazione, con particolare riguardo ai conti del settore petrolifero, a vantaggio di tutti gli angolani; sostenere l'attuazione di politiche macroeconomiche sane orientate alla lotta contro la povertà, in modo da garantire migliori prospettive per la riduzione della povertà, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del paese;
- i) incoraggiare la cooperazione e la comprensione tra i paesi della regione allo scopo di migliorare la sicurezza regionale e lo sviluppo economico.

Articolo 2

Per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, l'Unione europea:

- a) terrà un dialogo politico costante con le autorità angolane, come previsto nell'accordo di Cotonou;
- b) sosterrà, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, iniziative che contribuiscano ad una soluzione politica sostenibile in Angola conformemente agli obiettivi indicati all'articolo 1, lettera a) e in consultazione con il segretario generale delle Nazioni Unite, la Troika dei paesi osservatori, gli Stati membri dell'ONU e le organizzazioni africane regionali e subregionali;
- c) agirà in linea con la decisione, presa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 1412 (2002), di sospendere il divieto di viaggio per gli alti funzionari dell'UNITA per un periodo di novanta giorni;
- d) darà piena e immediata attuazione all'eventuale sospensione delle sanzioni contro l'UNITA che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovesse decretare a seguito di una positiva attuazione del memorandum d'intesa;
- e) si offrirà di sostenere gli sforzi compiuti dal governo dell'Angola per rafforzare le istituzioni e le pratiche democratiche, onde consentire che si tengano elezioni legislative e presidenziali libere e regolari e per garantire il rispetto dei diritti dell'uomo, lo stato di diritto e una società civile indipendente;
- f) si offrirà di sostenere gli sforzi che il governo dell'Angola compie per riformare l'economia del paese, attraverso la cooperazione con l'FMI, di concerto con la comunità internazionale, di aiutare il governo nella lotta contro la corruzione e la povertà e di incoraggiarlo a creare le condizioni per una gestione corretta in vista della firma, in un prossimo futuro, di un accordo con l'FMI concernente lo strumento di crescita e di alleviamento della povertà;

⁽¹⁾ GUL 338 del 9.12.1997, pag. 1.

g) ribadirà la sua solidarietà e il suo impegno nei confronti del popolo angolano continuando a contribuire agli sforzi per migliorare la situazione umanitaria e per alleviare le sofferenze della popolazione angolana colpita dalla guerra, in particolare i profughi e gli sfollati all'interno del paese, tra l'altro compiacendosi dell'intenzione manifestata dalla Commissione delle Comunità europee di adottare tutte le misure utili ai fini di una pronta attuazione di tutte le risorse finanziarie disponibili per sostenere il processo di pace.

L'Unione si offrirà di assistere il governo dell'Angola nell'affrontare la situazione umanitaria e le varie fasi del processo di pace, compreso l'acquartieramento delle forze militari dell'UNITA, esprimendo il suo sostegno ai programmi di smobilitazione e di reintegrazione, necessari alla piena ricostruzione del paese, sollecitando al tempo stesso il governo a procedere tempestivamente ad una precisa valutazione dei bisogni più urgenti;

h) si offrirà di assistere il governo dell'Angola nell'opera di ripristino e ricostruzione del paese, sostenendone l'intenzione di organizzare una riunione dei donatori internazionali e tenendo debitamente conto delle regole in materia di trasparenza e di responsabilità in un contesto democratico, invitandolo in pari tempo a stanziare le risorse necessarie all'attuazione delle politiche economiche e sociali atte a migliorare le condizioni di vita dei cittadini dell'Angola;

i) sarà pronta a partecipare alle operazioni di sminamento, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 22 novembre 1996, incoraggiando al tempo stesso il governo dell'Angola a ratificare la convenzione di Ottawa sullo sminamento;

j) si offrirà di assistere l'Ufficio delle Nazioni Unite in Angola nell'assolvere il mandato conferitogli dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la sua azione al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se del caso attraverso misure comunitarie pertinenti.

Articolo 4

La presente posizione comune è riesaminata ogni dodici mesi dopo la sua adozione.

Articolo 5

La posizione comune 2000/391/PESC è abrogata.

Articolo 6

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MATAS I PALOU

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2002
che modifica e proroga l'azione comune 2001/875/PESC relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

(2002/496/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/875/PESC ⁽¹⁾ relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan, prorogata da ultimo dall'azione comune 2002/403/PESC ⁽²⁾ fino al 30 giugno 2002.
- (2) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha convenuto di nominare Francisc VENDRELL prossimo rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan per un periodo di sei mesi.
- (3) Secondo le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative dei rappresentanti speciali dell'Unione europea adottate dal Consiglio il 30 marzo 2000, le missioni degli Stati membri e della Commissione possono fornire, a richiesta, attingendo alle loro risorse, un sostegno appropriato e ragionevole alla missione dei rappresentanti speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 1 dell'azione comune 2001/875/PESC è modificato come segue:

«*Articolo 1*

Il sig. Francisc VENDRELL è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan.»

Articolo 2

L'azione comune 2001/875/PESC è prorogata fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2002.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MATAS I PALOU

⁽¹⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 6.

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2002
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia

(2002/497/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/760/PESC ⁽¹⁾ relativa alla nomina per un periodo di quattro mesi del signor Alain Le Roy come rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine, in particolare, di istituire e mantenere stretti contatti con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico e di fornire i pareri e le facilitazioni dell'Unione europea nel processo politico.
- (2) Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/129/PESC ⁽²⁾ che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Detta azione comune scade il 30 giugno 2002.
- (3) Il 13 maggio 2002 il Consiglio ha convenuto, in linea di principio, di prorogare ulteriormente il mandato del rappresentante speciale presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (4) Secondo le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative dei rappresentanti speciali dell'Unione europea adottate dal Consiglio il 30 marzo 2000, le missioni degli Stati membri e della Commissione

ne possono fornire, a richiesta, attingendo alle loro risorse, un sostegno appropriato e ragionevole alla missione dei rappresentanti speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/760/PESC è prorogata fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MATAS I PALOU

⁽¹⁾ GU L 287 del 31.10.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 47 del 19.2.2002, pag. 1.